

Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 4019 del 19.11.2019
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto

Presidente

Dott.ssa Silvana Botrugno

Consigliere relatore

Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di assistenza iscritta al n. 368/2020 R.G. Corte Appello
lavoro

tra

CERONI Franco Leopoldo, rappresentato e difeso, come da mandato in
atti, dagli avv.ti Oronzo Palma Modoni e Pietro Attilio Galati

Appellante

e

INPS, in persona del Presidente in carica, con sede in Roma,
rappresentato e difeso, giusta procura generale richiamata in atti, dagli
avv.ti Nilla Barusi e Salvatore Graziuso

Appellato

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 19.11.2019 il Tribunale di Lecce ha respinto il
ricorso del 24.5.2017 con cui Ceroni Franco Leopoldo, premesso di
aver ricevuto missiva dell'Inps del 19/3/2013 con cui l'istituto
comunicava che sulla sua pensione INVCIV, per il periodo dal 1/1/2012
al 31/10/2012, era stata corrisposta la somma di euro 796,30 non
spettante e che si sarebbe proceduto alla ripetizione dell'indebito con
una trattenuta per 24 rate mensili sulla pensione VO a partire dal mese

di giugno 2013, aveva chiesto l'annullamento dell'indebito assumendo la carenza di adeguata motivazione del provvedimento, la violazione degli artt. 52 della legge 88/1989 e 13 comma 1 della legge 412/1991 e la immediata sospensione delle trattenute compensative operate sulla pensione VO.

L'Inps, costituito in quel grado di giudizio aveva: - eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex articolo 47 d.p.r. numero 639/1970, essendo decorso un triennio ovvero un anno dal provvedimento dell'Inps di riliquidazione della pensione di invalidità civile, come da comunicazione all'interessato del 18/9/2012 contenente anche un prospetto dettagliato dell'importo della prestazione prima e dopo la ricostituzione; - richiamato l'articolo 20 comma 2 del decreto-legge numero 78/2009, come modificato dall'articolo 10, comma 4 del decreto legge numero 78/2010, convertito in legge numero 120/2010 afferente il diritto dell'Inps di accertare la permanenza dei requisiti sanitari a fondamento della prestazione di invalidità civile; - eccepito la non pertinenza degli artt. 52 della legge 88/1989 e 13 comma 1 della legge 412/1991 e richiamato l'articolo 52 della legge numero 449/97 l'articolo 37 della legge numero 448/1998.

Il Tribunale ha respinto il ricorso osservando che, nel caso di specie, si era in presenza di indebito oggettivo relativo a ratei di pensione erogati in misura non spettante rispetto ai quali l'Inps, costituendosi, aveva specificato la causale (superamento dei limiti reddituali per l'anno 2011).

Avverso la sentenza Ceroni Franco Leopoldo ha proposto appello con ricorso del 19/5/2020 riproponendo la questione della carenza di adeguata motivazione del provvedimento del 19/3/2013, in palese violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990. Ha richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 28771/2018 circa la irripetibilità dell'indebito assistenziale maturato anteriormente all'accertamento del superamento dei limiti reddituali, dovendosi escludere che, nel caso di specie, il pensionato avesse omissis di trasmettere i propri dati reddituali tempestivamente e dovendosi escludere qualunque ipotesi di dolo.

L'appellante ha concluso come in primo grado.

L'INPS si è costituito con memoria dell'11.11.2021 con cui ha reiterato l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria e concluso per il rigetto dell'appello.

All'udienza del 26.12.2021, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria dal momento che il richiamato art. 47 del DPR n. 639/1970 (interpretato autenticamente dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166; modificato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438; integrato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111) riguarda esclusivamente la materia previdenziale e non anche quella assistenziale.

Il primo motivo di appello non coglie nel segno ove si consideri che la nota del 19.3.2013, con cui si comunicava all'appellante la riscossione, a titolo di pensione INVCIV, di euro 796,30 in più dal 1.1.2012 al 31.10.2012 e che si sarebbe proceduto al recupero rateale sulla pensione VO pure in godimento al Ceroni, era stata preceduta dal Mod TE08 del 18.9.2012, prodotto dall'INPS e di cui l'appellante non ha mai eccepito la mancata ricezione. Il modello in questione precisa che si è provveduto al ricalcolo della pensione INVCIV dall'1.1.2012 e che l'importo della prestazione è stato variato riducendosi da euro 429,00 mensili ad euro 349,37 con un indebito al 31.10.2012 di euro 796,30. L'INPS ha altresì documentato che l'indebito è scaturito dall'entità del reddito dichiarato per l'anno 2011.

Con riferimento all'onere probatorio della pretesa INPS, deve essere richiamato il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (Sez. Un., 4.8.2010, n. 18046) in riferimento alla ripetizione d'indebito, anche previdenziale: *“ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”*. In termini, si veda anche Cass., Sez. L, **Sentenza n. [2739](#)** del 11/02/2016 (Rv. 638721 - 01): *“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere*

l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto".

Gli artt. 52 della legge 9.3.1989 n. 88 e 13 della legge 30.12.1991 n.

412, riguardanti il divieto di ripetizione delle somme indebitamente erogate a seguito di errori di qualsiasi natura, opera no esclusivamente per gli indebiti maturati nell'ambito dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché per la pensione sociale (art. 52, comma 1) e non anche per le prestazioni assistenziali, per le quali, fatte salve le specifiche deroghe previste dal legislatore, opera il principio generale di ripetibilità dell'indebito previsto e disciplinato dall'art. 2033 c.c..

Poiché trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dall'appellante, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, opera esclusivamente il termine di prescrizione decennale (che, peraltro, si applica anche agli indebiti di natura previdenziale), validamente interrotto dalle comunicazioni dell'INPS sopra richiamate.

Ne consegue il rigetto dell'appello.

Le spese sono irripetibili poiché l'appellante ha presentato dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c:

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19.5.2020 da Ceroni Franco Leopoldo nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza N. 4019 del 19.11.19 del Tribunale di Lecce, così provvede:

rigetta l'appello.

Dichiara irripetibili le spese di questo grado.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte

dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.

Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce, il 26.11.2021

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Silvana Botrugno

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Cavuoto